

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2012

MODIFICA AGLI ARTICOLI 1, 12, 15, 20, 24 E 35 DELLO STATUTO SOCIALE, ADEGUAMENTO DELL'ARTICOLO 6 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' AGRICOLE E INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO 42, CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI DELLO STATUTO VIGENTE (Parte Straordinaria)

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica degli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale ed all'inserimento di un nuovo art. 42, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente.

La presente relazione (di seguito, la "Relazione"), è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 72, comma 1, secondo lo schema n. 3, di cui all'Allegato 3A, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"). Detta Relazione è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto, quale contenuta all'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria.

Nel prosieguo della presente Relazione, viene effettuato il confronto tra il testo vigente ed il testo che si propone adottare per gli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale interessati dalle proposte di modifica sottoposte alla Vostra approvazione, nonché viene evidenziato il nuovo art. 42 che si propone di introdurre nello Statuto Sociale.

1. Premessa. La convocazione dell'odierna Assemblea e le modifiche statutarie oggetto di proposta

L'odierna Assemblea è stata convocata dal Vostro Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 marzo 2012 e le modifiche sottoposte alla Vostra approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione si riferiscono ai seguenti aspetti

- (i) l'adeguamento dell'oggetto sociale alla normativa in materia di Società Agricole e conseguente modifica della denominazione sociale;
- (ii) recepimento della Legge 120/2011 che ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, inserendo i nuovi commi 1-ter all'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del TUF;
- (iii) adeguamento al codice civile della previsione statutaria relativa al conflitto di interessi;
- (iv) inserimento della revisione legale dei conti.

2. Testo dello Statuto sociale vigente e delle modifiche proposte

Al fine di consentirVi una migliore comprensione delle modifiche che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare agli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale e dell'inserimento del nuovo articolo 42 prima citato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, è stato predisposto il documento sinottico che segue nel quale, dopo una descrizione delle ragioni che suggeriscono l'adozione delle modifiche proposte, è riprodotto il testo degli articoli dello Statuto e, a fronte dello stesso, il nuovo testo oggetto di proposta, con evidenziazione delle relative modifiche.

2.1 L'adeguamento dell'oggetto sociale alla normativa in materia di Società Agricole e conseguente modifica della denominazione sociale.

ARTICOLI 1 e 6

Viene proposto l'adeguamento dell'oggetto sociale prevedendo l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e conseguentemente l'inserimento della qualifica di "società agricola", nella denominazione sociale.

Con tali variazioni si intende far corrispondere sul piano strettamente formale la vocazione sostanziale della Società di operatore professionale nell'attività agricola, attraverso il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Trattasi pertanto di variazione che non implica alcuna modifica nell'attività concreta della Società incentrata sull'attività agricola.

2.2 Le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi sociali

ARTICOLO 12, 15 e 20

L'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF stabilisce che lo statuto preveda che la nomina degli organi di amministrazione sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra generi e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Lo statuto deve inoltre disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto sopra indicato.

ARTICOLO 24

L'art. 148, comma 1-bis del TUF stabilisce che lo statuto preveda che il riparto dei membri del Collegio Sindacale sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2.3 La modifica statutaria relativa al conflitto di interessi

ARTICOLO 35

La modifica proposta ha l'obiettivo di rendere la previsione statutaria aderente a quanto previsto dall'art. 2373 c.c. in tema di conflitto di interessi.

L'art. 2373 c.c. prevede che la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma di legge qualora possa arrecarle danno.

2.4 La modifica statutaria relativa alla revisione legale dei conti.

ARTICOLO 42

Con la modifica proposta si intende inserire nello Statuto sociale la previsione della revisione legale dei conti, quale controllo obbligatorio per la Società, facendo rinvio alla normativa per quanto non espressamente indicato.

L'inserimento di una nuova sezione, relativa alla Revisione legale, comporta la rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

L'Assemblea Straordinaria:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale ed all'inserimento di un nuovo art. 42, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente;

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale e di inserire un nuovo art. 42 nella nuova sezione rubricata "Revisione legale", prima del Titolo "Disposizioni Finali", come di seguito proposto:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'
Art. 1. E' costituita la "SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE" società per azioni. La denominazione sociale può essere usata nella forma breve di "BONIFICHE FERRARESI S.p.A."	Art. 1. E' costituita la "SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE" S.p.A. Società Agricola. La denominazione sociale può essere usata nella forma breve di "BONIFICHE FERRARESI S.p.A." SOCIETA' AGRICOLA.
TITOLO III ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE	TITOLO III ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE
Art. 6. La Società ha per scopo la conduzione e la gestione di attività agricole, la bonifica di terreni acquisiti in proprietà e in affitto, l'acquisto e la vendita di terreni e immobili in genere, nonché, anche attraverso la partecipazione a società costituite o costituende, ogni intrapresa direttamente o indirettamente connessa al settore agricolo come: a) impianto ed esercizio di industrie di lavorazione, trasformazione e smercio di prodotti agricoli; b) realizzazione di infrastrutture al servizio dei terreni posseduti (opere idriche, strade poderali, etc.); c) partecipazione ad imprese, società, cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti o per la produzione di materie utili all'agricoltura; d) acquisto e vendita di immobili urbani ed aree fabbricabili e realizzazione di costruzioni necessarie o utili alle finalità sociali; e) tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, direttamente o indirettamente connesse con gli scopi sociali.	Art. 6. La Società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività il cui esercizio è riservato dalla legge a particolari soggetti.
TITOLO VI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	TITOLO VI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 12. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di sette e non più di undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste con le modalità indicate nel seguito. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due componenti dell'organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale. Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall'Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione con il voto di lista; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all'eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.	Art. 12. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di sette e non più di undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste con le modalità indicate nel seguito. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due componenti dell'organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale. Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall'Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione con il voto di lista; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all'eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

<p>Ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva e con l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.</p> <p>Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositati:</p> <p>a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;</p> <p>b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;</p> <p>c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.</p>	<p>Ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva e con l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato. A tale scopo, ciascuna lista, a meno che sia formata da uno o due elementi, dovrà essere composta in modo tale che, se essa risultasse la più votata, i Consiglieri dello stesso genere costituiscano almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In relazione a ciò, dovrà tenersi conto anche dell'ordine in cui i candidati sono inclusi nella lista</p> <p>Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositati:</p> <p>a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;</p> <p>b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;</p> <p>c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.</p>
<p>Art. 15. Ove sia stata presentata e/o votata un'unica lista, risulteranno eletti i candidati ivi iscritti, secondo il loro ordine d'elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere.</p> <p>La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto negli artt. 12, 13 e 14 sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi del successivo art. 20, secondo comma.</p>	<p>Art. 15. Ove sia stata presentata e/o votata un'unica lista, risulteranno eletti i candidati ivi iscritti, secondo il loro ordine d'elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere.</p> <p>La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto negli artt. 12, 13 e 14 sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi del successivo art. 20, secondo comma.</p>
<p>Art. 20. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio provvedono, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, gli Amministratori rimasti in carica, purché la maggioranza di essi sia stata nominata dall'Assemblea;</p> <p>altrimenti, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p>	<p>Art. 20. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio provvedono, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, gli Amministratori rimasti in carica, purché la maggioranza di essi sia stata nominata dall'Assemblea, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge; altrimenti, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>Art. 24. La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.</p> <p>I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i</p>	<p>Art. 24. La Società avrà tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.</p> <p>I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i</p>

quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.

I requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'art. 12, comma 4, per il Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositate:

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

L'incarico di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà nella successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di legge nel principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla

quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.

I requisiti per la presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sono i medesimi descritti all'art. 12, comma 4, per il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositate:

a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

L'incarico di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, **fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.**

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà nella successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di legge nel principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e **fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.**

L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla

loro residenza.	loro residenza.
Art. 35. Il diritto di voto non può essere esercitato dal titolare nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.	Art. 35. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società è impugnabile a norma di legge qualora possa recarle danno. Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
	TITOLO XII REVISIONE LEGALE DEI CONTI
	Art. 42. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo corrispettivo sono di competenza dell'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. La durata dell'incarico, i diritti e i compiti della società di revisione sono regolati dalla legge.

2) di rinumerare di conseguenza gli articoli successivi al nuovo articolo 42;

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al punto 1) che precede, rinumerando di conseguenza gli articoli successivi al nuovo art. 42 secondo quanto descritto al precedente punto 2), nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di modifica agli articoli 1, 6, 12, 15, 20, 24 e 35 dello Statuto sociale e l'inserimento di un nuovo art. 42 (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi) sopra evidenziate non rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 2437 e seguenti del codice civile relative al diritto di recesso e, pertanto, viene omessa la trattazione dei punti 4) e 5) dello schema n. 3, di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti di cui in premessa.

Roma, 9 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Vincenzo Pontolillo